

«Infamem annum pestilentia fecerit»: la prima ‘quaestio de veneficiis’ a Roma

Giovanna Todaro

Pubblicato: 27 dicembre 2023

Abstract

The paper analyses the *quaestio de veneficiis* of 331 BC, the first in the history of Rome (Liv. VIII 18), developed from one of the many *pestilentiae* of the early Republic, culminating in the trial for *veneficium* and the conviction of a large group of women. At the heart of the matter is the interference between public safety, citizens' health and women's behaviour, which generates two distinct solutions, the judicial and secular solution (the *quaestio*) and the religious and prodigial solution (the *clavus a dictatore fixus*). If Livy refers the procedural aspect in an objective way, he is more skeptical about the religious one, especially because of the political connotation that derive from the association of the poisonous women with the plebeian revolts, solved through the same *piaculum*.

L'articolo analizza la *quaestio de veneficiis* del 331 a.C., la prima nella storia di Roma (Liv. VIII 18), sviluppatasi da una delle tante *pestilentiae* del periodo alto repubblicano, culminata nel processo per *veneficium* e nella condanna di un folto gruppo di matrone. Alla base della vicenda vi è l'interferenza di piani fra sicurezza pubblica, salute dei cittadini e comportamento femminile, che genera due soluzioni distinte, una giudiziaria e laica (la *quaestio*) e una religiosa e prodigiale (il *clavus a dictatore fixus*). Se nella versione liviana l'aspetto processuale si presenta oggettivo e cronachistico, più problematico appare quello religioso, anche per la dimensione politica che viene proiettata su tutta la vicenda dall'associazione delle matrone venefiche alle rivolte plebee, risolte tramite lo stesso *piaculum*.

Parole chiave: donne; pestilenza; salute pubblica; Tito Livio; *veneficium*.

Giovanna Todaro: Università degli Studi di Padova

✉ giovanna.todaro@unipd.it

Svolge attività di ricerca in Lingua e Letteratura Latina presso il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità dell'Università di Padova, dove ha conseguito il dottorato di ricerca con un commento al libro XXV di Tito Livio. Di questo autore si è occupata in vari contributi, dedicati alla tradizione manoscritta della terza decade, al problematico uso di Polibio come fonte diretta e alla tecnica narrativa liviana. Si occupa, inoltre, di paesaggio nella letteratura dell'età augustea.

Copyright © 2023 Giovanna Todaro

The text in this work is licensed under Creative Commons BY-SA License.

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Negli *Ab urbe condita* Tito Livio riporta un singolare caso di cronaca riguardante un avvelenamento di vaste dimensioni verificatosi nel 331 a.C. e affrontato per la prima volta in termini ufficiali, divenendo oggetto della prima *quaestio de veneficiis* nella storia di Roma (VIII 18).¹ La versione liviana dei fatti lascia intendere l'esistenza di un complotto ai danni di cittadini romani, ordito da matrone all'ombra di un'epidemia e in un contesto culturale dove sicurezza pubblica, salute ed etica femminile erano ambiti strettamente intrecciati. Lo storico non dice né lascia intendere se l'avvelenamento fosse mirato o condotto in modo indiscriminato, così come oscure e incomprensibili rimangono le motivazioni del gesto. Livio affronta l'argomento del *veneficium* in termini concreti e funzionali, tenendosi lontano dalla componente ideologica che il fenomeno aveva assunto in età augustea.² Egli, tuttavia, non nasconde dubbi e perplessità, riconducibili solo parzialmente alla lontananza dei fatti e alla lacunosità delle fonti.

1 Foedus insequens annus seu intemperie caeli seu humana fraude fuit, M. Claudio Marcello C. Valerio consulibus. – 2 Flaccum Potitumque varie in annalibus cognomen consulis invenio; ceterum in eo parvi refert quid veri sit –. Illud pervelim – nec omnes auctores sunt – proditum falso esse venenis absumptos quorum mors infamem annum pestilentia fecerit; 3 sicut proditur tamen res, ne cui auctorum fidem abrogaverim, exponenda est. 4 Cum primores civitatis similibus morbis eodemque ferme omnes eventu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium. 5 Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt consensuque ordinis fides indici data. 6 Tum patefactum muliebri fraude civitatem premi matronasque ea venena coquere et, si sequi extemplo velint, manifesto deprehendi posse. 7 Secuti indicem et coquentes quasdam medicamenta et recondita alia invenerunt; 8 quibus in forum delatis et ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis duae ex eis, Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice bibere iussae ut se falsum commentam arguerent, 9 spatio ad conloquendum sumpto, cum submoto populo [in conspectu omnium] rem ad ceteras rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto <in conspectu omnium> medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt. 10 Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicaverunt; ex quibus ad centum septuaginta damnatae; 11 neque de veneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. Prodigii ea res loco habita captisque magis mentibus quam consceleratis similis visa; 12 itaque memoria ex annalibus repetita in secessionibus quondam plebis clavum ab dictatore fixum alienatas[que] discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse, dictatorem clavi figendi causa creati placuit. 13 Creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L. Valerium dixit, qui fixo clavo magistratu se abdicaverunt.³

¹ La vicenda è riportata anche da Val. Max. II 5,3; Oros. III 10; Aug. *civ.* II 17.

² G. Laudizi, *Il tema del veneficio nella letteratura latina dalle origini al II sec. d.C.*, in *Studi di filologia e letteratura*, vol. I, Galatina, Congedo, 1986, pp. 100-101; A.-M. Tupet, *La Magie dans la poésie latine. Des origines à la fin du règne d'Auguste*, Paris, les Belles Lettres, 2009, pp. 199-203; 418-420.

³ Il testo critico di riferimento è *Titi Livi Ab urbe condita* recognoverunt et adnotatione critica instruxerunt C.F. Walters et R.S. Conway, Oxonii, e Typographeo Clarendoniano, 1919.

Livio esordisce con un giudizio sull'anno 331 (§ 1 *foedus ... annus*), contraddistinto da calamità naturali e da interventi umani negativi (§ 1 *seu intemperie caeli seu humana fraude*),⁴ e prosegue con una dichiarazione di cautela su quanto viene riportato dalle fonti (§ 2 *ceterum in eo parvi refert quid veri sit*). Se appare di poco peso l'incertezza sul *cognomen* del console C. Valerio, oscillante tra *Flaccum* e *Potitum*,⁵ ben più forti sono le perplessità, sia dichiarate sia espresse in forma allusiva, sul merito della vicenda e su alcuni suoi aspetti.⁶ Oscura appare, infatti, la causa di numerose morti, anche illustri, passate sotto silenzio da alcuni autori (§ 2 *nec omnes auctores sunt*) e ricondotte da altri a un avvelenamento concomitante a un'epidemia e ad essa sovrapposto, così da suggerire il sospetto di una pestilenza dolosa (§ 2 *proditum falso esse venenis absumptos quorum mors infamem annum pestilentia fecerit*). La versione, formalmente neutrale e cronachistica, a cui Livio si attiene per correttezza metodologica (§ 3 *sicut proditur tamen res, ne cui auctorum fidem abrogaverim, exponenda est*), circoscrive le valutazioni autoriali all'iniziale *illud pervelim [...] proditum falso esse*.

Se un fatto di cronaca, grave e inquietante, si è impresso nella memoria collettiva, tanto da conferire un marchio nero all'anno in cui è accaduto (§ 1 *foedus insequens annus*; § 2 *infamem annum*), lo si deve, tuttavia, non agli elementi scandalistici ed emotivi che vi si accompagnano, ma al suo innalzamento a caso giudiziario (§ 11 *neque de veneficiis ante eam diem Romae quaesitum est*).⁷ Questa classificazione conferisce all'*affaire* del 331 un carattere fondante, facendone il paradigma di altri episodi simili, avvenuti in tempi e contesti molto diversi, riferiti da Livio con una documentazione più ricca e senza le reticenze che circondano la vicenda archetipica.⁸ I casi

⁴ Il termine *fraus*, che ha originariamente valore giuridico (*DELL s.v. fraus*) e, per un caso di tale altezza cronologica, sacrale (F. Cavaggoni, *Mulier rea. Dinamiche politico-sociali nei processi a donne nella Roma repubblicana*, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2004, p. 76), torna regolarmente all'interno dell'episodio, qualificandosi dapprima come responsabilità ancora generica (§ 1 *humana fraude*), poi come crimine circostanziato (§ 6 *muliebri fraude* in relazione a *venena coquere*) e, infine, come punizione (§ 9 *suamet ipsae fraude omnes interierunt*).

⁵ Non vi sono dati certi sul personaggio, ma, in base alla filiazione data dai Fasti consolari, si tratterebbe del figlio o del nipote del tribuno Gaio Valerio Porito; cfr. *Inscriptiones Italiae* XIII 1937, 35; T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, I, New York, American Philological Association, 1951, p. 144; S.P. Oakley, *A Commentary on Livy, Books VI-X*, vol. II, *Books VII and VIII*, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 598.

⁶ Dubbi sulla storicità della vicenda sono avanzati dalla critica più datata (cfr. Th. Reinach, *Une ordalie par le poison à Rome*, «Revue Archéologique», II, 1908, pp. 236-253; 237-239; Th. Mommsen, *Storia di Roma*, vol. II, trad. it. di D. Baccini et al., Firenze, Sansoni, 1972, p. 323; E. Pais, *Storia di Roma dalle origini all'inizio delle guerre puniche*, vol. IV, Roma, Optima, 1928, pp. 242-245), mentre la critica più recente è orientata verso l'attendibilità storica della vicenda (cfr. J.-M. Pailler, *Les matrones romaines et les empoisonnements criminels sous la République*, «Comptes Rendus Académie des Inscriptions et Belles-Lettres», CXXXI, 1987, pp. 111-128). Secondo S.P. Oakley, *A Commentary...*, cit., p. 595 sono due gli elementi a sostegno della storicità degli eventi, ossia il coinvolgimento di un folto gruppo di *matronae* e la nomina di un dittatore per il 331. Ampia ricostruzione del dibattito critico è in G. Laudizi, *Il tema del veneficio...*, cit., pp. 93-97.

⁷ S.P. Oakley, *A Commentary...*, cit., p. 601. F. Cavaggoni, *Mulier rea'...*, cit., p. 191 nota l'uso a rigore improprio del termine *quaestio* per un caso giudiziario del IV secolo a.C. Inoltre, considerando che le disposizioni in materia di veneficio sono state organizzate in un'unica legge (*lex Cornelia de sicariis et veneficiis*) solo nell'81 a.C., è del tutto inattendibile l'indicazione di *perioch.* 8 (*lex de veneficio tunc primum constituta est*); cfr. C. Venturini, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa, Pacini, 1996, p. 107.

⁸ Livio dà notizia di altre due *quaestiones de veneficiis* verificatesi nel 184 a.C. (XXXIX 38,3 e 41,5-6), in cui però non figurano imputati esclusivamente femminili. A questi casi si aggiunge quello di *perioch.* 48, in cui si riferisce di due matrone accusate di aver ucciso nel 152 a.C. i mariti consolari. Maggiori tangenze sembrano esserci tra l'episodio del 331 e la *quaestio* del 180 a.C. (XL 37), in cui, insieme alla morte di un console e di un pretore, Livio registra anche quelle di *multique alii omnium ordinum inlustres viri* (§ 1; per le affinità, anche narrative, fra i due episodi, cfr. R. Garosi, *Indagine sulla formazione*

di *veneficium* attestati negli *Ab urbe condita* presentano tratti fortemente tipizzati e seguono schemi ricorrenti, fra cui la risoluzione in chiave giudiziaria, ma non tutti recano, come l'episodio del 331, la stigmatizzazione ufficiale del *prodigium* (§ 11 *Prodigii ea res loco habita*),⁹ un dato indicativo del territorio concettuale in cui la vicenda si pone.

Mentre è in corso un'epidemia, alcune matrone sono sospettate di aver provocato la morte per avvelenamento di uomini importanti, di cui però non si specificano né l'identità né il rapporto con le accusate.¹⁰ Il caso sfugge alla dimensione dello scandalo privato per diventare affare di Stato in seguito alla denuncia di una schiava. Il sospetto avvelenamento è notificato a un edile, che coinvolge i consoli e il Senato, avviando un'indagine ufficiale, accompagnata da perquisizioni e arresti.¹¹ Le matrone, sorprese a cuocere pozioni, tentano di discolarsi sostenendo il carattere innocuo, anzi terapeutico, delle loro preparazioni, una tesi ribadita anche nel corso del processo, dove accetteranno di bere i propri prodotti, per poi morirne tutte. L'accusa di *veneficium* dilaga e, dopo le prime venti, altre centosettanta donne saranno condannate,¹² probabilmente per delazioni a catena.

del concetto di magia nella cultura romana, in P. Xella (a cura di), *Magia. Studi di storia delle religioni in memoria di R. Garosi*, Roma, Bulzoni, 1976, pp. 44-45). La vicenda dei *Bacchanalia* rientra solo in modo tangenziale fra i casi di *veneficium*, in quanto tale crimine figura come aggravante di altre accuse (XXXIX 8,8 *venena indidem intestinaeque caedes, ita ut ne corpora quidem interdum ad sepulturam exstrarent*, con J. Briscoe, *A Commentary on Livy, Books XXXVIII-XL*, Oxford, Clarendon, 2008, p. 253). Sugli episodi di *veneficium* in Livio si vedano J.-M. Pailler, *Les matrones romaines...*, cit., pp. 111-112 e, soprattutto, n. 4; J. Gagè, *Matronalia*, Bruxelles, Collection Latomus, 1963; L. Monaco, 'Veneficia matronarum'. *Magia, medicina e repressione*, in 'Sodalitas'. *Scritti in onore di A. Guarino*, vol. IV, Napoli, Jovene, 1984, pp. 2013-2014, mentre l'analisi giuridica degli stessi casi è in C. Venturini, *Processo penale...*, cit., pp. 205-236. Per una rassegna dei casi di *veneficium* in età repubblicana si veda F. Cavaggioni, 'Mulier rea'..., cit., pp. 57-82 e C. Russo Ruggeri, 'Cognatorum decreta' e 'veneficia matronarum' nel II a.C., «Iuris Antiqui Historia», I, 2009, pp. 225-235: 228-230.

⁹ Analogo riconoscimento della *pestilentia* in termini prodigiali è nel 180 a.C. (XL 37,4-9), anche se l'associazione è modulata in chiave religiosa (XL 37,2 C. *Servilius pontifex maximus piacula irae deum conquirere iussus*) e non civile come nel 331.

¹⁰ Val. Max. II 5,3 riconduce, invece, con sicurezza i delitti alla sfera familiare (*viros suos clandestinis insidiis veneno perimerent*).

¹¹ Specifica competenza edilizia in materia di crimini femminili, confortata dalla testimonianza di Liv. XXV 2,9 (*aediles plebei aliquot matronas apud populum probri accusarunt, quasdam ex eis damnatas in exilium egerunt*), è ipotizzata da R.A. Bauman, *Criminal Prosecutions by the 'Aediles'*, «Latomus», XXXIII, 1974, pp. 245-260 e da L. Garofalo, *La competenza a promuovere 'iudicia populi' avverso donne*, «Studia et Documenta Historiae et Iuris», LII, 1986, pp. 451-476 (= in Id., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*, Padova, Cedam, 1997, pp. 89-120). *Contra* L. Peppe, *Posizione giuridica e ruolo sociale della donna romana in età repubblicana*, Milano, Giuffrè, 1984, p. 119 ritiene che Livio lasci intendere, oltre all'esistenza di una prassi (§ 7 *secuti indicem*), anche la delega del procedimento giudiziario ai consoli e non agli edili. Tale tesi è accolta da C. Venturini, *Processo penale...*, cit., pp. 109-110, n. 66 e da S.P. Oakley, *A Commentary...*, cit., p. 597, che esclude la competenza edilizia nelle *quaestiones* del periodo alto repubblicano. Per la ricca ricostruzione del dibattito critico cfr. F. Cavaggioni, 'Mulier rea'..., cit., p. 177.

¹² La consistenza numerica delle condannate è confermato da Val. Max. II 5,3, mentre Oros. III 10 riferisce addirittura di trecentosettanta colpevoli. S.P. Oakley, *A Commentary...*, cit., p. 595 attribuisce l'alto numero delle condannate di Livio e Valerio Massimo a un'invenzione di matrice annalistica e la cifra di Orosio all'errore di un copista. J. Gagè, *Matronalia*, cit., pp. 126-131 osserva che il numero delle donne imputate di *veneficium* aumenta in modo non casuale: da uno (presumibilmente la padrona della schiava) a venti (il gruppo processato nel Foro) a centosettanta (il numero finale delle condannate), riproducendo la pratica delle comunità culturali femminili, in cui le appartenenti si contavano in base a multipli di dieci. Tale dato confermerebbe l'ipotesi che i venefici del 331 fossero pratiche medico-magiche, diffuse tra le matrone romane ancora in età medio repubblicana.

I sospetti e le accuse che investono direttamente il gruppo delle presunte avvelenatrici chiamano in causa, di riflesso, anche la nozione di *veneficium*,¹³ scontata nel suo carattere nocivo, ma poco chiara nei suoi contorni fluttuanti fra dimensione fisiologica e magica.¹⁴ L'uso o la semplice preparazione di un *venenum*, cioè di un elemento di per sé neutro, costituiva per culture non attrezzate a comprendere l'azione delle sostanze naturali un gesto ambiguo e carico di suggestioni negative, come dimostrano molti stereotipi sviluppati in ambito retorico e letterario. La tradizionale attitudine femminile a manipolare *venena* aveva, infatti, dato luogo, all'interno di una cultura misogina, al *topos* dell'adultera venefica,¹⁵ così come si riconduceva al *venenum* la seduzione fraudolenta, tradizionalmente associata a un'altra attività pericolosa come la magia.¹⁶ Al *venenum* è collegata, in particolare, la figura della matrigna avvelenatrice, che dall'originario contesto declamatorio¹⁷ si è poi diffusa nella produzione letteraria,¹⁸ a riprova di un pregiudizio radicato nella mentalità romana.

L'associazione donna-veleno, al di là degli sviluppi letterari del motivo, sottende una spiegazione concreta, riconducibile alla tradizionale confidenza che nel mondo antico legava le donne alle piante officinali,¹⁹ come attesta anche Macrobio (*sat.* I 12,26) in riferimento alla

¹³ Il termine *veneficium* deriva da *venenum*, *vox media* corrispondente a *φάρμακον*, che può valere in accezione positiva o negativa, a seconda che sia associato a *bonum* o a *malum* (*Dig.* 50,16,236 qui '*venenum*' dicit, *adocere debet, utrum malum an bonum: nam et medicamenta venena sunt; DELL s.v. venenum*). Per l'uso giuridico di *veneficium*, inteso come crimine realizzato attraverso l'uso di veleni, cfr. O.F. Robinson, *Women and the Criminal Law*, in B. Carpino (a cura di), *Raccolta di scritti in memoria di R. Moschella*, Perugia, Università degli Studi di Perugia, 1985, pp. 527-560; J.-L. Ferrary, *Lex Cornelia de sicariis et veneficis*, «*Athenaeum*», LXXIX, 1991, pp. 417-434; F. Cavaggioni, '*Mulier rea*'..., cit., pp. 57-65; G. Rizzelli, *Note sul 'veneficium'*, in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (eds.), '*Mulier*. Algunas historias e instituciones de derecho romano', Madrid, Dykinson, 2013, pp. 297-314.

¹⁴ D. Sabbatucci, *Magia ingiusta e nefasta*, in P. Xella (a cura di), *Magia. Studi di storia delle religioni in memoria di R. Garosi*, Roma, Bulzoni, 1976, p. 237.

¹⁵ La reversibilità adulterio-veneficio, presente fin dalle origini di Roma (*Plut. Rom.* 22,3) e fissata da una celebre sentenza catoniana (*Quint. inst.* v 11,39 *si causam veneficii dicat adultera, non M. Catonis iudicio damnanda videatur, qui nullam adulteram non eandem esse veneficam dixit?*), diventa un tema ricorrente nella declamazione (*Sen. contr.* VII 3,6 *tamquam cum dicimus adulteram fuisse, ut credatur propter hoc etiam venefica*, con E. Berti, '*Scholasticorum studia*': *Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Pisa, Giardini, 2007, p. 116; cfr. anche *Rhet. Her.* IV 16,23 *quam impudicam iudicant, ea veneficii quoque damnata existimabatur*; S.F. Bonner, *Roman Declamation in the Late Republic and Early Empire*, Liverpool, University of Liverpool, 1949, p. 35). Nella prassi giudiziaria l'associazione adulterio-veneficio fungeva da supporto teorico nei processi di adulterio femminile prima della promulgazione di una legge specifica nel 18 a.C. (*lex Iulia de adulteriis coercendis*; cfr. E. Cantarella, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Roma, Editori Riuniti, 1981, pp. 168-170; G. Laudizi, *Il tema del veneficio*..., cit., pp. 72-75).

¹⁶ A.-M. Tupet, *La Magie*..., cit., pp. 165-209.

¹⁷ Lo stereotipo della matrigna malevola è molto diffuso nel genere declamatorio già in età tardo repubblicana, presentando tratti modellizzati e poche varianti nella combinazione di personaggi e intrecci, riducibili sostanzialmente al complotto ordito contro il figliastro per eredità (ad es. *Sen. contr.* IX 5,16; 6) o per gelosia, anche solo ipotetica e non provata (*Sen. contr.* VII 5; *Quint. decl.* 350); cfr. P.A. Watson, *Ancient Stepmothers. Myth, Misogyny and Reality*, Leiden-New York-Köln, Brill, 1995, pp. 94-98; cfr. E. Berti, '*Scholasticorum studia*'..., cit., pp. 175-199; 305, n. 2.

¹⁸ L'associazione fra matrigna e avvelenamento è una declinazione del *topos* della *saeva noverca*, che attraverso il canale declamatorio diviene motivo letterario codificato (ad es. *Verg. georg.* II 128 *pocula siquando saevae infecere novercae*; *Hor. epod.* 5; *Ov. met.* I 147; *Apul. met.* X 2,12); cfr. P.A. Watson, *Ancient Stepmothers*..., cit., pp. 102-134.

¹⁹ F. Cavaggioni, '*Mulier rea*'..., cit., pp. 81-82 riconduce la diffidenza delle istituzioni verso l'uso incontrollato di *venena* all'esigenza di sottrarre a una gestione autonoma un settore cruciale come la farmacopea. Sui saperi tradizionali trasmessi in linea esclusivamente femminile si vedano E. Cantarella, *La comunicazione femminile in Grecia e a Roma*, in M. Bettini (a cura di), *I signori della memoria e dell'oblio. Figure della comunicazione nella cultura antica*, Firenze, la Nuova Italia, 1996, pp. 3-21; 18-21 e L. Monaco, '*Veneficia matronarum*'..., cit., p. 2021.

farmacia annessa al tempio di *Bona Dea*.²⁰ Questo tipo di competenze, leggibili come una sorta di medicina femminile o come un tentativo di supplire alle carenze della medicina ufficiale, era guardato con sospetto, in quanto attività di genere legata, almeno nelle epoche remote, ad associazioni culturali rimaste sempre precluse agli uomini.

Una peculiarità rilevabile nel caso del 331 è l'associazione del motivo del *venenum* alla contingenza storica dell'epidemia, una realtà che, pur rimanendo sullo sfondo, è determinante nello svolgimento dell'intera vicenda e ne fornisce la chiave interpretativa (§ 2 *venenis absumptos quorum mors infamem annum pestilentia fecerit*). Lo storico si riferisce al contagio con il vocabolo generico di *pestilentia* e qualifica il fenomeno in termini strettamente clinici e razionali,²¹ suggerendo il quadro di un'epidemia presente già nel 332,²² quando però era stata associata a un'electione irregolare, quasi si trattasse dell'esito perverso di un errore umano e politico (VIII 17,3-4).²³ La *pestilentia* è, quindi, deviata sulla vita pubblica, con un fenomeno di slittamento dal piano naturale a quello sociale e politico caratteristico nelle società intrise di elementi magico-sacrali. L'elaborazione collettiva della malattia e la risposta pubblica data nel 331 riproducono esattamente questo schema, conferendogli però la forma inedita di un colossale scandalo dai contorni opachi e inquietanti. L'episodio scatenante è costituito, come si è visto, dalla morte di

²⁰ Divinità di difficile interpretazione, depositaria di un culto a carattere misterico ed esclusivamente femminile, durante il quale venivano sospesi due tradizionali divieti imposti alle donne, cioè il vino e i sacrifici cruenti (Iuv. II 82-90; Macr. *Sat.* I 12,23; cfr. N. Boëls-Janssen, '*Bona Dea*' dévoilée, «Revue des Études Latines», XCII, 2014, pp. 35-54: 42-43, n. 4). Dalla farmacia annessa al tempio sull'Aventino e dall'identificazione di *Bona Dea* con *Hygia* si può supporre un legame con la sfera della Terra, della fecondità e della salute, mentre l'associazione mitica a Fauno, come figlia (Tert. *nat.* II 9,22; Macr. *Sat.* I 12,24) o moglie (Plut. *Quaest. Rom.* 20; *Caes.* 9; Arnob. *nat.* V 19), suggerisce un'origine italica del culto. Le celebrazioni ufficiali avvenivano a dicembre nella casa di un magistrato *cum imperio* e alla presenza delle Vestali, come si ricava dal noto episodio relativo all'intromissione di Clodio travestito da donna nel 62 a.C. mentre la festa si svolgeva in casa di Cesare (Liv. *perioch.* 103; Plut. *Caes.* 9,9; *Att.* I 12,3; 13,3; *Dom.* 105; cfr. C. Venturini, *Processo penale...*, cit., pp. 165-274; A. Malissard, *L'affaire Clodius. Le scandale de la 'Bona Dea'*, in P.-M. Martin, E. Ndiaye (éds.), *Scandales, justice et politique à Rome. Textes inédits d'Alain Malissard suivis d'hommages en son honneur*, Paris, Garnier, 2018, pp. 107-126). Ampia documentazione sul culto di *Bona Dea* è in H.H.J. Brouwer, '*Bona Dea*'. *The Sources and a Description of the Cult*, Leiden, Brill, 1989.

²¹ Varia è la terminologia latina per indicare la malattia e, in particolare, la malattia contagiosa, anche se Livio ricorre più frequentemente all'area lessicale connessa a *pestis* (*pestilentia*, *pestifer*, *pestilitas*), che affianca al significato proprio di 'epidemia' quello iperbolico di 'rovina' e di 'morte', già nel latino arcaico (Plaut. *Asin.* 22; *Capt.* 903; *Acc. trag.* 434 Ribbeck³; *Enn. scaen.* 24 Jocelyn; *ann.* 573 Skutsch; *ThlL* X/1, 1929, 5-24 s.v. *pestis*); tale componente manca, invece, nel termine *pestilentia*, che resta sempre circoscritto alla malattia e, soprattutto, alla sua forma epidemica (Lucret. III 347; VI 1098; 1125; cfr. F. Stok, *Pestis*, in *Enciclopedia Virgiliana*, IV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1988, pp. 47-48), anche se nei testi antichi l'immagine della malattia contagiosa è spesso metafora di disastro sociale (R. Girard, *The Plague in Literature and Myth*, «Texas Studies in Literature», XV, 1974, pp. 834-835) e di disordini interni al corpo civico (H.H. Gardner, *Pestilence and the Body Politic in Latin Literature*, Oxford, Oxford University Press, 2019, pp. 17-20), soprattutto negli autori di fine repubblica, come riflesso delle guerre civili.

²² Sulle epidemie attestate negli *Ab urbe condita* in riferimento all'età alto repubblicana si veda G. Poma, *Le secessioni e il rito dell'infissione del 'clavus'*, «Rivista Storica dell'Antichità», VII, 1978, pp. 39-50: 42-43, mentre per le interferenze fra malattia e superstizione nella cultura antica si veda J.-M. André, *La notion de 'pestilentia' à Rome: du tabou religieux à l'interprétation préscientifique*, «Latomus», XXXIX, 1980, pp. 3-16.

²³ Un'evoluzione ugualmente superstiziosa, culminata nella condanna della vestale Minucia, si era avuta anche nel 337 a.C. (VIII 15,7-8), in un contesto di incertezza riconducibile al periodo successivo alla sconfitta dell'Alia (cfr. J.-M. Pailler, *Les matrones romaines...*, cit., p. 120). P.A. Watson, *Ancient Stepmothers...*, cit., p. 139 ritiene che le infrazioni alle regole della città, compiute sia da Vestali sia da matrone, si possano considerare come marcatori di crisi civico-politiche; cfr. anche A. Fraschetti, *La sepoltura delle Vestali e la città*, in *Du châtiement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique*, Table ronde organisée par l'École française de Rome avec le concours du Centre national de la recherche scientifique (Rome, 9-11 novembre 1982), Paris, de Boccard, 1984, pp. 109-118.

alcuni notabili (§ 4 *primores civitatis*), un fatto che colpisce l'immaginario collettivo e allarma l'opinione pubblica per la somiglianza dei casi nell'evoluzione della malattia e nel suo esito (§ 4 *similibus morbis eodemque ferme omnes eventu morerentur*). A questo punto la vicenda si carica di elementi topici, che danno forma all'idea del complotto contro il corpo sociale e, in particolare, contro i cittadini maschi che in una cultura patriarcale ne costituiscono il perno. L'inserimento, quindi, di un tema ideologico come il veleno in un contesto marcato dallo stigma della donna avvelenatrice indirizza fatalmente il complotto verso una responsabilità femminile. A questi elementi si aggiunge il motivo della schiava delatrice,²⁴ associata ad un personaggio storico che ne raccoglie le confidenze, cioè Q. Fabio Massimo.²⁵ La schiava svolge un ruolo chiave, poiché, portando il caso a conoscenza dei magistrati, lo traghetta dal piano privato della casa e della dimensione domestica al piano pubblico del Foro, la sede più idonea a ospitare un processo con molte imputate e legato alla salute della città. La schiava sostiene di conoscere la vera causa del flagello dilagante e di essere disposta a rivelarla in cambio dell'incolumità (§ 4 *indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset haud futurum noxae indicium*).²⁶ La proposta fa scattare la macchina istituzionale, che procede per gradi progressivi e in ordine gerarchico: l'edile trasferisce la questione ai consoli, questi coinvolgono il Senato, che a sua volta concede alla delatrice, investita del ruolo ufficiale di *index*, la garanzia richiesta (§ 5 *fides indicis data*). Nelle rivelazioni della schiava avviene anche un altro passaggio chiave: la sovrapposizione e l'identificazione fra epidemia e crimine di avvelenamento. Come responsabili della preparazione dei veleni sono additate alcune *matronae*, ossia donne sposate a dei *cives*,²⁷ una specificazione che potrebbe rinforzare il sospetto di omicidi familiari e di una cospirazione di genere, maturata all'interno delle classi elevate.²⁸ La perquisizione sorprende le donne nell'atto di

²⁴ La figura dello schiavo delatore è ricorrente nelle congiure descritte negli *Ab urbe condita*, da quella dei nobili filotarquini (II 45) a quella dei Baccanali (XXXIX 13). Per l'uso della delazione femminile nel mondo antico cfr. C. Petrocelli, *Donne, spionaggio, delazione*, in R. Raffaelli (a cura di), *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma*, Atti del Convegno (Pesaro, 28-30 aprile 1994), Ancona, Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, 1995, pp. 199-215; 206-207.

²⁵ L'identità del personaggio è incerta, ma potrebbe trattarsi di Q. Fabio Massimo Rulliano, vincitore sugli Etruschi presso la selva Ciminia (IX 35,1-40,21) e sui Sanniti nella battaglia di Sentino nel 295 (Liv. X 24,1-31,15; *RE* VI 2, 1907, coll. 1800-1811, n. 114). S.P. Oakley, *A Commentary...*, cit., pp. 598-599 ritiene che il riferimento a Fabio Rulliano possa suggerire l'utilizzo di Fabio Pittore come fonte annalistica. A. Valentini, *'Matronae' tra 'novitas' e 'mos maiorum'*. Spazi e modalità dell'azione pubblica femminile nella Roma medio repubblicana, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2012, pp. 87; 101-103 ritiene che proprio la presenza di un membro della *gens Fabia*, impegnata fra il IV e il III secolo a.C. in dibattiti sulla valenza pubblica del comportamento femminile (X 31,9), abbia indotto l'annalistica a fare del caso del 331 un modello *post res*.

²⁶ La richiesta della *fides*, se intesa come garanzia di impunità, fa pensare a un coinvolgimento più profondo della delatrice nella questione (cfr. F. Cavaggioni, *'Mulier rea'...*, cit., p. 170; C. Venturini, *Processo penale...*, cit., p. 207 vede nel riferimento alla *fides* un segnale dell'antichità di questa prassi procedurale).

²⁷ J. Gagè, *Matronalia*, cit., p. 12 osserva che il termine *matrona*, originariamente impiegato con un valore culturale, si è in seguito laicizzato fino a coincidere con quello di madre di famiglia. Sull'evoluzione del termine *matrona* nella cultura romana si veda anche P. Grimal, *'Matrona'. Les lois, les mœurs et le langage*, «Annales de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Nice», X, 1985, pp. 195-203.

²⁸ Appare ormai datata l'interpretazione profemminista avanzata da C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique de la femme sous la république romaine*, Bruxelles, Latomus, 1964 per i casi di *veneficium* negli *Ab urbe condita*, come sostanzialmente anacronistica sembra la riproposizione aggiornata della medesima tesi in R.A. Bauman, *Women and Politics in Ancient Rome*, New York-London, Routledge, 1992, pp. 13-14, che interpreta il caso del 331 come una sorta di protesta di donne patrizie insofferenti del loro ruolo tradizionale. Diversamente, E. Cantarella, *La comunicazione femminile...*, cit., ritiene più plausibile

preparare delle sostanze non precisate e di nascondere altre (§ 7 *et coquentes quasdam medicamenta et recondita alia invenerunt*), quanto basta a giustificare la loro convocazione ufficiale in un processo pubblico, nella sola forma ammessa per soggetti femminili, cioè quella collettiva (§ 8 *ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis*). Due patrizie portavoce del gruppo, Cornelia e Sergia,²⁹ sostengono di aver preparato delle medicine e non dei veleni (§ 8 *medicamenta salubria*),³⁰ ma proprio la genericità del termine *medicamentum* dà la misura di quanto fosse fragile una giustificazione sospesa a un distinguo linguistico a fronte di un pregiudizio di colpevolezza. L'autodifesa delle imputate non prosegue oltre, ma il caso è comunque eccezionale, trattandosi dell'unica occasione in cui Livio concede la parola in un contesto ufficiale a imputati di genere femminile: questa scelta diegetica costituisce, forse, uno dei passaggi che tradiscono maggiormente i dubbi dello storico sulle reali intenzioni delle donne. L'accusatrice provoca le accusate a fornire un segno inoppugnabile della propria innocenza, accettando di bere le pozioni (§ 8 *ab confutante indice bibere iussae*), con una prova fisica, in cui è il *medicamentum* stesso a svolgere la funzione di giudice, cosa che introduce nell'azione giudiziaria una vera e propria ordalia.³¹ Le donne si appartano per consultarsi, secondo una modalità tipica dei gruppi organizzati,³² e infine accettano, condividendo una decisione inevitabile, di sostenere la prova. A questo punto la scena assume i toni di uno spettacolo tragico: le venti *matronae* bevono pubblicamente la pozione e muoiono vittime del loro stesso crimine. La presentazione liviana, impersonale e oggettiva, esalta il *pathos* della scena, ma solleva anche degli interrogativi sulla vicenda in sé e sul giudizio dell'autore. La scelta di Cornelia e Sergia e del loro gruppo si presta, infatti, a due letture diverse, fra cui lo storico non sembra scegliere. La risposta più immediata si orienta verso un suicidio collettivo equivalente, di fatto, a una confessione, ma non si può nemmeno escludere che le morti derivino da una decisione ingenua, presa da donne in buona fede, che in un'epoca in cui la conoscenza dei veleni era ancora scarsa pensavano di aver

l'esistenza di canali di comunicazione di genere all'interno delle classi sociali, utilizzati dalle donne per trasmettersi conoscenze e informazioni di interesse comune.

²⁹ Le due matrone non sono altrimenti note (*RE* IV 1, 1900, col. 1591, n. 404; *RE* II A, 2, 1923, col. 1721, n. 49), ma la loro appartenenza a due importanti famiglie patrizie, insieme alla morte di cittadini illustri (§ 4 *primores civitatis*), insinua il sospetto che a Roma l'arte di manipolare *venena* non fosse praticata solo dai ceti più umili, come si credeva dispregiativamente, ma avesse assunto ben presto trasversalità sociale (cfr. A.-M. Tupet, *La Magie...*, cit., p. 203).

³⁰ La varietà terminologica con cui sono indicate le sostanze incriminate contribuisce a conferire incertezza e ambiguità all'intera vicenda: *venena coquere* (§ 6) è l'espressione usata dalla delatrice, *medicamenta et recondita alia* (§ 7) è quanto emerge dalla perquisizione e *medicamenta salubria* (§ 8) è ciò che le portavoce del gruppo sostengono di aver preparato. Secondo R. Garosi, *Indagine...*, cit., pp. 44-45, benché nella vicenda processuale prevalga il termine *medicamentum*, ad esso si sovrappone *venenum*, imponendo una fondamentale indistinzione tra sostanze velenose e sostanze ad azione fisiologica (cfr. *supra* n. 13).

³¹ G. Glotz, *L'ordalie dans la Grèce primitive*, Paris, Fontemoing, 1904, p. 7 osserva che nell'antica Roma l'ordalia, a cui era assimilabile anche la *devotio*, era strettamente connessa al diritto criminale, al punto da potersi considerare una forma di pena capitale. Per il caso liviano del 331, J.-M. Paillet, *Les matrones romaines...*, cit., p. 116 parla di «ordalie par le poison», ma J. Gagè, *Matronalia*, cit., p. 263 ritiene che per questo episodio l'uso del termine ordalia sia interpretabile piuttosto in termini retrospettivi. D. Sabbatucci, *Magia ingiusta...*, cit., p. 238 sostiene che l'ordalia mediante veleno presso molte culture aveva funzioni giudiziarie, in quanto ritenuta più obiettiva di un giudice, ma che a Roma questa istituzione non ha mai ricevuto un riconoscimento ufficiale.

³² A. Valentini, *Matronae...*, cit., pp. 94-95 osserva come la scelta compiuta da un gruppo femminile di delegare delle rappresentanti a trattare con le autorità in contesti di emergenza rientri nella tradizione leggendaria di Roma e come questo sia un ulteriore elemento che contribuisce a fissare il carattere paradigmatico dell'episodio; cfr. anche F. Cenerini, *La donna romana. Modelli e realtà*, Bologna, il Mulino, 2002, pp. 42-43.

preparato degli innocui decotti.³³ Ad aumentare l'incertezza fra le due interpretazioni è anche l'asimmetria con cui Livio tratta la morte delle donne, presentandola come un evento fulmineo (§ 9 *epoto <in conspectu omnium> medicamento suamet ipsae fraude omnes interierunt*), e la morte degli uomini, che, pur frutto dello stesso veleno, sembra l'esito di una malattia (§ 4 *similibus morbis eodemque ferme omnes eventu morerentur*).³⁴ Di diverso tenore è, invece, la domanda che scaturisce dalla presenza del pubblico, il cui ruolo potrebbe essere solo quello di spettatore passivo (§ 9 *in conspectu omnium*)³⁵ oppure quello di testimone legalmente necessario del carattere mortifero delle pozioni.³⁶

Livio insinua il sospetto che la colpevolezza del gruppo fosse data per certa almeno a partire dalla perquisizione domestica (§ 6 *Tum patefactum muliebri fraude civitatem premi matronasque ea venena coquere*) e che il presunto complotto delle donne fosse stato, se non ordito contro di loro, almeno utilizzato per sfogare l'ansia collettiva indotta da una malattia che lasciava inerme la medicina del tempo. In questa situazione è del tutto ammissibile l'esigenza di trovare un colpevole ideale e la conseguente ricerca di un capro espiatorio: le donne, predisposte a tale ruolo per la marginalità a cui le costringevano le regole del mondo antico, erano guardate con sospetto anche perché la vita appartata, probabilmente, le proteggeva dal contagio. A queste componenti va associata la diffidenza verso un sapere marginale e soggetto al controllo femminile come quello relativo al mondo delle piante, sempre percepito come liminare fra farmacologia e magia.³⁷ In questo caso particolare, la vera colpa delle matrone, quali che fossero le loro intenzioni e i loro scopi, era stata probabilmente quella di essersi esposte troppo e in modo autonomo fino a rendersi protagoniste di una vicenda oscura e tragica.³⁸

Con il processo si risolve e si chiude la prima parte della vicenda, che ha il suo corollario nel coinvolgimento delle complici (§ 10 *Comprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicaverunt*), e nella condanna di centosettanta accusate, senza alcun cenno a ulteriori processi, dati presumibilmente per scontati (§ 10 *ex quibus ad centum septuaginta damnatae*). La pena a cui sono destinate le condannate,³⁹ che per analogia con i successivi casi di *veneficium*

³³ Per una ricostruzione delle interpretazioni date dalla critica alla decisione presa da Cornelia e Sergia e condivisa con il gruppo di matrone cfr. G. Laudizi, *Il tema del veneficio...*, cit., pp. 94-97.

³⁴ Le morti delle donne e degli uomini sono, invece, sostanzialmente equiparate in Val. Max. II 5,3 *quae cum viros suos clandestinis insidiis veneno perimerent* e in Oros. *hist.* III 10,2 *iam undique catervatim strages egerebantur*.

³⁵ F. Cavaggioni, *'Mulier rea'...*, cit., p. 193 considera un elemento di ufficialità la presenza del popolo nei processi, anche se in forma discontinua come in questa circostanza: il popolo si allontana al momento della consultazione del gruppo (*submoto populo*), per tornare ad assistere alla prova ordalica (*in conspectu omnium*).

³⁶ F. Miranda, *La femme dans le procès romain. Il ruolo della donna nel processo romano*, Diss., Paris-Napoli, 2018, p. 154.

³⁷ Cfr. R. Schilling, *La religion romaine de Vénus depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste*, Paris, de Boccard, 1954, p. 43; L. Monaco, *'Veneficia matronarum'...*, cit., pp. 2017-2018, n. 24; A.-M. Tupet, *La Magie...*, cit., pp. 59-64.

³⁸ Cfr. J. Gagè, *Matronalia*, cit., p. 262, L. Peppe, *Posizione giuridica...*, cit., p. 81 e F. Cenerini, *La donna romana...*, cit., pp. 42-43 interpretano questo comportamento come un atto tendenzialmente solidaristico compiuto dalle donne verso la comunità, ma uscito dal proprio ambito d'applicazione. Secondo F. Miranda, *La femme...*, cit., pp. 155-156 non è da escludere che le donne intendessero preparare pozioni afrodisiache per porre rimedio al crollo demografico conseguente alla pestilenza in corso.

³⁹ La condanna è invece esplicita in Val. Max. II 5,3 (*capitali iudicio damnatae*). Per il valore di *damno* in riferimento a un procedimento giudiziario cfr. *ThLL* V/1, 12, 33-17, 27 *s.v. damno*. Secondo C. Venturini, *Processo penale...*, cit., p. 107 questa sarebbe la prima notizia attendibile di condanne capitali in ambito cittadino, successive a dirette ricognizioni magistratuali.

si intende pena capitale, è taciuta o forse sottintesa, come lo è anche l'autorità incaricata dell'esecuzione.⁴⁰

Dopo aver concluso la parte giudiziaria del caso, Livio passa alla sua valutazione ufficiale, che, in linea con i parametri culturali del IV secolo a.C., è di tipo prodigiale (§ 11 *Prodigii ea res loco habita*). Dal testo si evince che ad essere percepiti come *prodigium*, cioè segno di rottura della *pax deorum*, non sono né la *pestilentia* né il *veneficium*, bensì la pazzia collettiva di cui il *veneficium* è l'esito (§ 11 *captisque magis mentibus quam consceleratis similis visa*).⁴¹ Considerando l'altezza cronologica dell'episodio, una simile diagnosi si presta a una lettura non tanto psicopatologica quanto sociale, una sorta di sventura abbattutasi sulla collettività, nella sua parte più debole ed esposta a tentazioni, ma soprattutto portatrice di pericoli dalle conseguenze incontrollabili.⁴² Questa interpretazione potrebbe giustificare il recupero da parte delle autorità di un antico rito apotropaico, sanitario e insieme espiatorio, come quello del *clavum ab dictatore fixum* (§ 12).⁴³ Il ricorso a un rimedio magico-religioso, successivo e ulteriore rispetto alla soluzione laica costituita dal giudizio pubblico, rivela non solo una persistenza di irrazionalità, ma soprattutto paura e disorientamento di fronte a fatti clamorosi e sconvolgenti. Il rito del *clavus* è testimoniato da Livio⁴⁴ per la prima volta nel 363 in occasione di una pestilenza, come marcatore di un'emergenza sanitaria avvertita collettivamente.⁴⁵ Nel richiamare il medesimo rito per l'emergenza del 331 Livio non rievoca, però, il precedente prossimo del 363, bensì generiche rivolte plebee riferite a un passato indefinito (§ 12 *memoria ex annalibus repetita in secessionibus quondam plebis clavum ab dictatore fixum*)⁴⁶ e interpretate anch'esse come esplosioni di follia da

⁴⁰ La prassi del ricorso al cosiddetto tribunale familiare per le esecuzioni di donne dopo il giudizio dei magistrati è testimoniata da Liv. XXXIX 18,6 in riferimento ai fatti del 186 a.C. F. Cenerini, *La donna romana...*, cit., pp. 42-43 sottolinea l'eccezionalità del caso del 331, in cui i comportamenti femminili "devianti" vengono sottratti alla normale giurisdizione familiare per essere sottoposti a un procedimento ufficiale. Sull'esecuzione delle condanne relative alle *quaestiones de veneficiis* attestate da Livio cfr. C. Russo Ruggeri, *'Cognatorum decreta'...*, cit., 2009, pp. 225-235 (con bibliografia), mentre sugli aspetti legislativi e storici dell'argomento cfr. F. Cavaggioni, *'Mulier rea'...*, cit., pp. 236-237.

⁴¹ Propendono, invece, per il crimine premeditato Val. Max. II 5,3 (*patefacto scelere*) e Oros. III 10 (*incredibili rabie et amore scelerum*). Sul labile e sfuggente rapporto fra crimine e follia nel diritto penale di Roma e, in particolare, sul caso del 331, cfr. M. Amabile, *'Captis mentibus' (Liv. 8,18). Alle origini della repressione criminale senatoria*, «Iura & Legal Systems», V, 2018, pp. 22-32.

⁴² Sull'importanza che la società romana attribuiva al controllo del corpo femminile per la sopravvivenza della città e per la conservazione della discendenza legittima delle famiglie cfr. G. Laudizi, *Il tema del veneficio...*, cit., pp. 73-74; L. Beltrami, *Il sangue degli antenati. Stirpe, adulterio e figli senza padre nella cultura romana*, Bari, Edipuglia, 1998, pp. 53-55; G. Rizzelli (a cura di), *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica: il controllo dei comportamenti sessuali: una raccolta di testi*, Bari, Grifo, 2000, pp. 40-41.

⁴³ Antico rito legato alla superstizione medicale, attestato anche da Plin. *nat.* XXVIII 4,11 e Luc. *Philops.* 17. Ampia trattazione sulla questione del *clavus* è in A.D. Momigliano, *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1969, pp. 273-283.

⁴⁴ Liv. VII 3,1 *Nec tamen ludorum primum initium procurandis religionibus datum aut religione animos aut corpora morbis levavit; 3-4 cum piaculorum magis conquisitio animos quam corpora morbi adficerent, repetitum ex seniorum memoria dicitur, pestilentiam quondam clavo ab dictatore fixo sedatam. ea religione adductus senatus dictatorem clavi figendi causa dici iussit.*

⁴⁵ G. Poma, *Le secessioni...*, cit., pp. 44-49 osserva come alla testimonianza di entrambi i casi certi di dittatura *clavi figendi causa*, quello del 363 e quello del 331, si accompagnino varie allusioni a episodi precedenti, spiegabili con la sovrapposizione di due diverse tradizioni: una più antica sul rito del *clavus* e una sulla dittatura *clavi figendi causa*, emergente solo nel 363 e successiva al mutamento costituzionale che aveva aperto il consolato alla plebe.

⁴⁶ G. Poma, *Le secessioni...*, cit., pp. 42-47 constata l'assenza nei resoconti delle rivolte plebee del V secolo a.C., riportate da Livio e da altre fonti, di ogni riferimento alla dittatura *clavi figendi causa* e ad altri atti di natura votiva, fatta eccezione per i *ludi* (Liv. IV 12,2).

placare con il rito espiatorio (§ 12 *alienatas[que] discordia mentes hominum eo piaculo compotes sui fecisse*).

Se il collegamento con le secessioni plebee conferisce rilievo politico alla vicenda delle matrone venefiche presuppone anche un passaggio logico dal piano sanitario a quello della sicurezza pubblica, mediato dal riferimento al rito ambivalente del *clavus*, che crea un'intersezione fra salute e politica.⁴⁷ Il contesto storico, per quanto il resoconto liviano permette di ricostruire (VIII 16-17), non suggerisce alcuna situazione di eccezionalità: Roma non deve affrontare minacce esterne né gravi pericoli militari, ma semmai è alle prese con inquietudini interne, inferibili dalle due magistrature straordinarie fra cui si inquadra il *veneficium* (dittatura fallita nel 332,⁴⁸ dittatura realizzata in modalità religiosa nel 331).⁴⁹ Se il senso della vicenda del 331 non è interamente decifrabile, chiaro e decisivo si profila, invece, il ruolo dell'epidemia nella sua associazione alla sfera etico-comportamentale e, per estensione, alla politica.⁵⁰ La concezione ancipite della malattia è portata in piena luce dalle parole della schiava delatrice, cioè dalla voce popolare, che denunciando la natura dolosa dell'epidemia (§ 4 *publicae pestis*), trasferisce la vicenda dal piano sanitario a quello legale. Infatti, è proprio al momento della denuncia e della perquisizione, quando il sospetto si trasferisce dal dominio privato e femminile a quello pubblico e maschile del Foro, che si realizza il salto dalla concezione naturale a quella simbolica della malattia, percepita come minaccia non solo fisica, ma anche ideologica, estesa ai costumi e agli equilibri di una società imperniata su modelli aristocratici e patriarcali. Due sono, dunque, i livelli interpretativi rinvenibili nella versione liviana dei fatti del 331. Il livello più scoperto si esprime nella registrazione oggettiva e imparziale della risposta data dalle istituzioni, che tentano di riportare nello spazio rassicurante della legge la paura collettiva per una vicenda dai contorni irrazionali o, comunque, estranei alla *ratio* romana. Un secondo livello traspare, invece, dal giudizio problematico di Livio, presente in apertura con le riserve sulle fonti annalistiche, mantenuto nel resoconto del processo e culminante nei riferimenti finali alla pazzia collettiva e alla lettura prodigiale della vicenda. Seguendo questa direzione, al di là della soluzione giudiziaria del caso, Livio sembra sospendere il giudizio sulla reale colpevolezza delle accusate, lasciando volutamente aperta la discussione sull'argomento. Anche per questo motivo, fra tutti i casi di *veneficium* affrontati negli *Ab urbe condita* quello del 331 costituisce un *unicum*.

⁴⁷ Secondo G. Poma, *Le secessioni...*, cit., pp. 49-50, il paragone istituito da Livio con le rivolte plebee sarebbe da ricondurre alla storiografia di stampo patrizio, secondo cui ogni manifestazione di dissenso era una lacerazione del tessuto civico; letta in quest'ottica, l'azione delle matrone avrebbe lacerato il corpo della famiglia, parte essenziale della *civitas*. J. Scheid, *Indispensabili "straniere". I ruoli religiosi delle donne a Roma*, in G. Duby, M. Perrot (dir. da), *Storia delle donne in Occidente*, P. Schmitt Pentel (a cura di), vol. I, *L'Antichità*, Roma-Bari, Laterza 1990, pp. 424-504: 448-449 vede nell'associazione liviana una traccia del timore, comprensibile in una società aristocratica, che irrompessero sulla scena pubblica componenti marginali della società, come gli alleati, i giovani o le donne, compromettendo così il tradizionale monopolio maschile.

⁴⁸ Liv. VIII 17,4 *religio deinde incessit vitio eos creatos, magistratuque se abdicaverunt; et quia pestilentia insecuta est, velut omnibus eo vitio contactis auspiciis, res ad interregnum rediit*.

⁴⁹ Liv. VIII 18,12 *creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L. Valerium dixit, qui fixo clavo magistratu se abdicaverunt*. Il confronto con i Fasti consolari rende difficili da accettare i nomi dei magistrati della versione liviana: Gneo Quinctilio va identificato, probabilmente, con Gneo Quinzio Capitolino (cfr. *Inscriptiones Italiae* XIII 1937, 35; *RE* XLVII 1963, coll. 1011-1012, n. 22), mentre il *magister equitum* L. Valerio corrisponde nei Fasti al console Lucio Valerio Potito (cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates...*, cit., p. 143), ma S.P. Oakley, *A Commentary...*, cit., p. 602 è scettico sull'attribuzione, poiché «since it was probably possible to be both *consul* and *magister equitum* at the same time [...], it seems unlikely that a *consul* would have abdicated in order to be a mere *magister equitum*».

⁵⁰ Cfr. J.-M. Pailler, *Les matrones romaines...*, cit., p. 111.